

PERIZIA IMMOBILIARE

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

c/
XXX



**IMMOBILI IN VALLE DI MADDALONI (CE)
LOTTO N. 3: UFFICIO**

R.G.E. n.130/2024

G.E. dott.ssa Giuseppina VECCHIONE

DATA PROSSIMA UDIENZA: 08.01.2026

l'Esperto Stimatore
dott. ing. Luigi de Lucia

dott. ing. Luigi de Lucia Via San Carlo,11 – 81100 Caserta (CE)

Tel. 0823.354200 – PEC luigi.delucia@ordingce.it - E-mail luidelucia@virgilio.it

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta n. 2814 e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio n. 626

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

INDICE:

PREMESSA

<u>1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE</u>	<u>4</u>
<u>2. DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERITALI.....</u>	<u>5</u>
<u>3. CONTROLLO PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 C.P.C.</u>	<u>6</u>
<u>4. RISPOSTE AI QUESITI</u>	<u>7</u>
<u>QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.....</u>	<u>8</u>
<u>QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.....</u>	<u>11</u>
<u>QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.....</u>	<u>19</u>
<u>QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.....</u>	<u>23</u>
<u>QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.....</u>	<u>25</u>
<u>QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.....</u>	<u>30</u>
<u>QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.....</u>	<u>34</u>
<u>QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.....</u>	<u>35</u>
<u>QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.....</u>	<u>37</u>
<u>QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.....</u>	<u>38</u>
<u>QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.....</u>	<u>38</u>
<u>QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.....</u>	<u>40</u>
<u>QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....</u>	<u>57</u>
<u>QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.....</u>	<u>57</u>

CONCLUSIONI – QUADRO SINOTTICO

ALLEGATI:

- 1) Verbale di sopralluogo
- 2) Rilievo fotografico
- 3) Elaborati grafici dell'immobile scala 1:100
- 4) Documentazione catastale
- 5) Ispezioni Ipotecarie Ordinarie e Titoli di provenienza
- 6) Documentazione Urbanistica e Certificato dell'U.T.C.
- 7) Decreto Ufficio Usi Civici – Regione Campania
- 8) Documentazione Condominiale
- 9) Riferimenti estimali-dati OMI
- 10) Visura Camerale
- 11) Specifica spese e onorario

PREMESSA

Il sottoscritto, dott. ing. Luigi de Lucia, con studio in Caserta (CE) alla Via San Carlo n.11, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2814, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso codesto Tribunale, in data 04.09.2025 veniva nominato esperto stimatore per provvedere alla stima del compendio pignorato e al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c. dall'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Giuseppina Vecchione.

In data 05.09.2025 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito tramite sottoscrizione in via telematica.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE

Il compendio pignorato è costituito da un intero fabbricato ubicato nel Comune di Valle di Maddaloni (CE) al Viale Carlo III di Borbone (già Via Votta).

Esso è composto da un locale commerciale, due uffici o studi privati, un box auto ed un deposito.

Valle di Maddaloni è un Comune campano, in provincia di Caserta, con poco meno di duemilaottocento abitanti. Sorge nel preappennino campano, sulle pendici del monte Calvo. Il territorio comunale confina con quello di Caserta. Da segnalare la produzione della tradizionale mela annurca.

Il Comune di Valle di Maddaloni fa parte della Regione Agraria n. 5 - Colline di Caserta.

La località o frazione è una sola ed è Ponti della Valle (famosa appunto per la presenza del viadotto "Ponti della Valle" lungo il quale corre l'Acquedotto Carolino che alimenta il [complesso di San Leucio](#) e che fornisce anche l'apporto idrico alla [Reggia di Caserta](#) (o meglio alle "reali delizie" costituite dal [parco](#), dal [giardino inglese](#) e dal [bosco di San Silvestro](#)).

I comuni confinanti sono [Caserta](#), [Cervino](#), [Durazzano \(BN\)](#), [Maddaloni](#), [Sant'Agata De' Goti \(BN\)](#).

I beni staggiti sono facilmente raggiungibili attraverso l'ausilio di mezzi di locomozione privati. I cespiti, inoltre, sono ubicati in una zona ben collegata alla SS265 e SS7 che collegano la cittadina con Caserta e alla SP121 e SP114 che la collegano con Sant'Agata de' Goti.

Da tutto questo e da altre considerazioni che verranno riportate in seguito scaturirà il valore venale degli immobili.

2. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI

In seguito all'incarico ricevuto, lo scrivente, congiuntamente con il C.G., effettuava il sopralluogo il giorno 03.10.2025 presso i cespiti pignorati per dare inizio alle operazioni peritali (cfr. *ALL.1 - Verbale di accesso*).

Sui luoghi si rinveniva il legale rappresentante della società esecutata XXX e XXX tecnico di parte della società debitrice non esecutata, giusta nomina agli atti.

L'esperto stimatore eseguiva i rilievi fotografici e plano-altimetrici del locale commerciale al piano terra, degli uffici al piano primo e del box auto e deposito al piano interrato, nonché delle aree esterne.

Successivamente l'E.S. espletava le ispezioni ordinarie presso la ex Conservatoria dei RR.II. (attuale Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Provinciale - Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare) per ricostruire il ventennio antecedente il pignoramento e rilevare tutte le trascrizioni a favore e contro il debitore, nonché contro il dante causa; contestualmente inoltrava l'istanza di accesso agli atti amministrativi della PA al fine di estrarre copia dei titoli abilitativi degli immobili.

Inoltrava, infine, l'istanza al Settore Bilancio e Credito Agrario-Servizio Amministrativo della Regione Campania (*Ufficio Usi Civici*) per verificare l'esistenza/inesistenza degli usi civici sulla particella originaria degli immobili pignorati.

Ciò detto, lo scrivente, espone di seguito le risultanze delle proprie operazioni peritali.

3. CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c..

Risulta depositata dal creditore procedente la seguente documentazione:

- certificazione notarile sostitutiva e la medesima certificazione risale sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che è stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

Non risulta depositata:

- l'estratto catastale attuale o quello storico relativo ai passaggi del bene da un possessore ad un altro nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento;
- la visura camerale.

Si rappresenta, a riguardo, che il creditore procedente ha depositato la predetta certificazione notarile e l'istanza di vendita nei termini ovvero 45 giorni decorrenti dalla notifica del pignoramento.

Si provvedeva, eseguite le opportune verifiche, alla compilazione e al successivo deposito del modulo contenente il prospetto per la verifica della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., che nel caso di specie è sufficiente ma incompleta e, pertanto, veniva integrata dall'esperto secondo i suddetti profili.

4. RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.l.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.l.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.l.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.).

L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

I beni immobili espropriati per la **piena ed intera proprietà** corrispondono agli immobili in titolarità della società eseguita in virtù dell'atto di compravendita del **27.09.2018**.

Essi sono riportati nell'atto di pignoramento con i seguenti identificativi catastali conformi a quelli in atti presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Caserta:

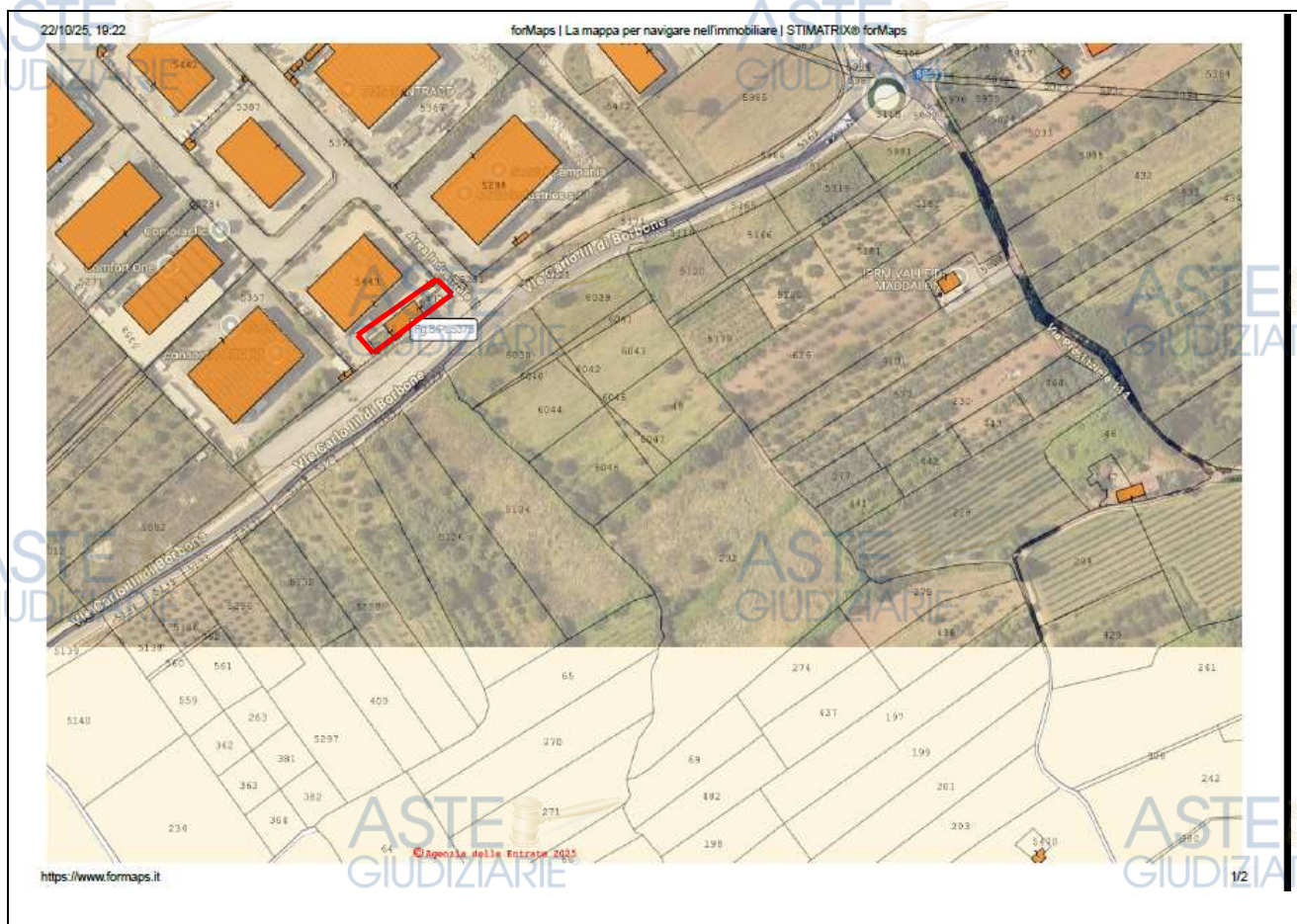
- **C.F. del Comune di Valle di Maddaloni al foglio 8, p.lla 5375 sub 2, sub 3, sub 5, sub 6 e sub 7.**

Lo scrivente, dopo aver esaminato lo stato di fatto dei beni oggetto del procedimento, la loro consistenza e valutato le loro caratteristiche estrinseche (quali l'ubicazione, la presenza di vie di comunicazione e la presenza di servizi pubblici) ed intrinseche (la destinazione d'uso, la superficie, la qualità della superficie, l'età e lo stato di manutenzione), ritiene che i summenzionati cespiti debbano formare n. 4 lotti di vendita:

- LOTTO N. 1: locale commerciale al piano terra distinto in **C.F. del Comune di Valle di Maddaloni al foglio 8, p.lla 5375, sub 2**, confinante con sub 1 per più lati, p.lla 5372 e p.lla 5443;
- LOTTO N. 2: ufficio al piano primo distinto in **C.F. del Comune di Valle di Maddaloni al foglio 8, p.lla 5375, sub 7**, confinante con vano scala sub 1 e sub 3, p.lla 5443, distacco su area esterna sub 1 e p.lla 5372;
- LOTTO N. 3: ufficio al piano primo distinto in **C.F. del Comune di Valle di Maddaloni al foglio 8, p.lla 5375, sub 3**, confinante con vano scala sub 1 e sub 7, p.lla 5443, distacco su area esterna sub 1 e p.lla 5372;
- LOTTO N. 4: box auto al piano interrato distinto in **C.F. del Comune di Valle di Maddaloni al foglio 8, p.lla 5375, sub 5**, confinante con vano scala sub 1, sub 6 e terrapieno per più lati; deposito distinto con il **sub 6**, confinante con terrapieno per più lati, sub 5 e vano scala sub 1.

La presente relazione si riferisce al LOTTO N. 3

Lo scrivente, al fine di individuare esattamente l'immobile pignorato, ha effettuato la sovrapposizione tra la mappa wegis catastale e l'immagine satellitare sotto riportata evidenziando in rosso le risultanze di tale sovrapposizione ovvero il fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato.



QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Oggetto della stima

Trattasi di un ufficio facente parte di un Centro Servizi Consortili sito nel Comune di Valle di Maddaloni (CE) al Viale Carlo III di Borbone snc.

Il fabbricato con circostante esclusiva area pertinenziale ha una forma pressoché rettangolare e si sviluppa su tre livelli, piano interrato (piano sottostrada catastale) per garage e deposito, piano terra adibito ad attività commerciale, piano primo a destinazione direzionale (uffici).

Ambientazione e caratteristiche della zona

La zona dell'immobile comprende aree periferiche costituite dal tessuto edilizio di recente formazione, a confine con aree di lottizzazione, con arredi moderni (pavimentazioni e luci).

Il fabbricato di cui fa parte l'immobile in oggetto non è assolutamente in contrasto con gli aspetti morfologici e culturali della conurbazione urbana, costituisce anzi elemento di identità delle comunità umane interessate.

Esso è da considerarsi perfettamente integrato nel contesto delle attività presenti al suo contorno, anche dal punto di vista delle presenze infrastrutturali e della loro stratificazione, e della relativa incidenza del grado di naturalità presente nel sistema.

Ricade nell'agglomerato industriale di Valle di Maddaloni, Zona P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi), facente parte XXX, con parcheggi sufficienti e con sufficiente presenza di

verde; l'immobile così collocato è servito dalle infrastrutture viarie che regolano il flusso veicolare verso Caserta e Benevento.

Caratteristiche zona: periferica, a carattere produttivo e con parcheggi sufficienti.

Caratteristiche zone limitrofe: aree residenziali.

Principali collegamenti pubblici (km): strade provinciali (2).

Principali servizi offerti dalla zona: infrastrutture viarie.

Ubicazione ed accessi

Il fabbricato ricade all'esterno del perimetro urbano e presenta caratteristiche buone di orientamento ed esposizione; è recintato con un muretto in calcestruzzo con sovrastante inferriata su tutti i lati; l'accesso pedonale del fabbricato è posto sul Viale Carlo III di Borbone e avviene mediante un portoncino automatizzato in ferro e vetro.

Caratteristiche

Le strutture portanti verticali sono costituite da telai con travi e pilastri in c.c.a., i solai e la copertura sono del tipo misto con travetti in c.a.p. e pignatte in laterizio; le tramezzature in laterizio (di spessore di cm 8) mentre le compagnature esterne in blocchi di mattoni di tipo "alveolater" per uno spessore di 30 cm.

La scala, con relativo corpo ascensore centrale, è realizzata con struttura in c.c.a. del tipo "a soletta rampante" a tre rampe.

Le pareti interne ed esterne ed i soffitti sono ricoperti da intonaco di tipo civile finito con polveri di marmo e tinteggiatura con pittura lavabile all'interno. Le finiture esterne con tinteggiatura di pitture a quarzo rullato a tinta chiara; pavimentazioni con mattonelle in monocottura, grondaie e pluviale in rame.

La copertura è a terrazzo su cui insiste un impianto fotovoltaico.

La rete fognaria per le acque reflue è del tipo separato con due condutture distinte: una per le acque chiare e l'altra per le acque nere. Entrambi le reti sono provviste di pozzetto di ispezione e

scaricano in una fossa biologica (tipo himoff) di decantazione prima di raggiungere la fogna comunale.

Le acque al di sotto del livello stradale sono sollevate attraverso un impianto costituito da griglie di raccolta, vasca di accumulo interrata ed impermeabilizzata, elettropompe di sollevamento e tubazioni per lo sversamento in pozzetto in quota al fine di evitare rigurgiti di fogna.

Tutti gli impianti da un esame a vista appaiono eseguiti in conformità alle norme UNI – CIG – CEI, nonché secondo le disposizioni della Legge 46/90; gli impianti elettrici sottotraccia secondo le norme CEI 64-8.

Gli impianti idraulici con tubazioni in ferro zincato.

Descrizione dell'immobile

L'immobile è costituito da due stanze uffici, vano pluriuso e wc.

Le finiture interne non sono di pregio ovvero intonaco civile, pavimenti in monocottura in tutto l'appartamento e per i servizi igienici i rivestimenti con piastrelle di ceramica, porte interne in legno di abete, porta d'ingresso blindata, infissi interni in pvc, marmo bianco per soglie, ornie, davanzali di finestre e tinteggiatura delle pareti con pittura a tempera a tinte unite.

L'immobile è dotato di impianto elettrico sottotraccia e fa capo ad un quadro generale di distribuzione con interruttori elettromagnetici che appare conforme alle norme C.E.I. e al D.M. 37/08, impianto di riscaldamento e raffreddamento ad acqua con elementi radianti in alluminio (i c.d. fancoil), scaldino per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto di adduzione e smaltimento idrico, impianto telefonico e citofonico.

Il cespite è provvisto dell'**Attestato di Prestazione Energetica (APE)**.

Si veda la documentazione fotografica degli immobili prodotta durante le operazioni peritali (*cfr. ALL.2-Rilievo fotografico*) – di cui alcune foto più rappresentative sono riportate di seguito – e l'elaborato grafico dello stato reale dei luoghi inserito sotto in formato ridotto, mentre in formato ordinario (scala 1:100) è allegato alla relazione medesima (*cfr. ALL.3-Elaborati grafici*).



Vista prospettica del fabbricato



(foto 1: ufficio)



(foto 2: ufficio)



(foto 3: vano pluriuso)



(foto 4: ufficio)

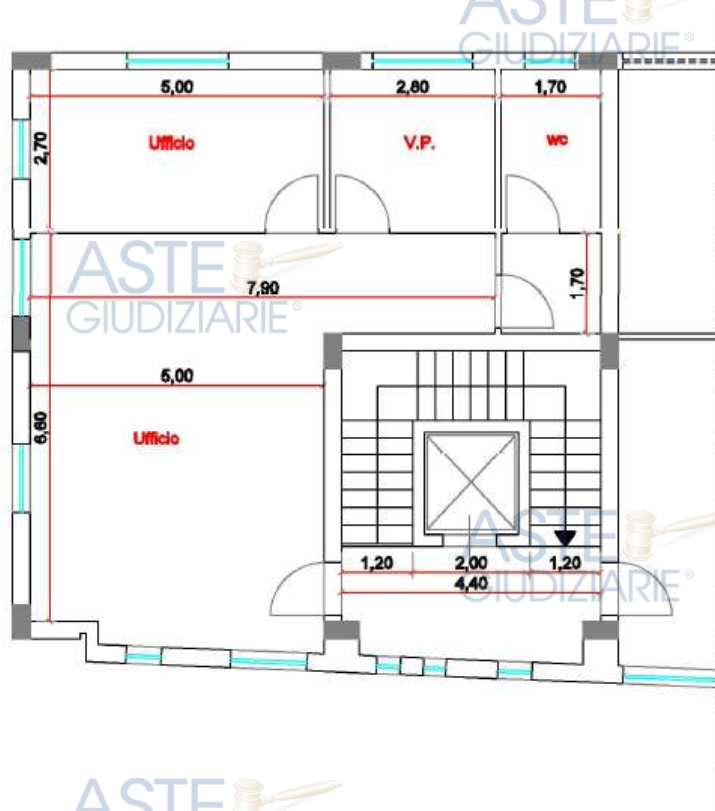


(foto 5: wc)



(foto 6: disimpegno/pluriuso)

PIANTA UFFICIO PIANO PRIMO



Determinazione della superficie commerciale

Premesso che l'altezza interna è pari a m 2,90 (alla controsoffittatura è pari a m 2,80), il calcolo della superficie commerciale è stato redatto secondo la norma UNI 10750, che riporta i seguenti criteri di computo: *“Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve considerare:*

- *la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;*
- *le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;*
- *le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.).*

Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:

100% delle superfici calpestabili;

100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);

50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.

Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto 3) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto 3) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti 1) e 2).

Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione:

- *25% dei balconi e terrazze scoperti;*
- *35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati);*
- *35% dei patii e porticati;*
- *60% delle verande;*
- *15% dei giardini di appartamento;*
- *10% dei giardini di ville e villini.*

Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”.

Di seguito sono riportate, le caratteristiche intrinseche dell'immobile e poi opportune tabelle contenenti i valori delle aree al metro quadrato riferite ai singoli ambienti, il coefficiente utilizzato per determinare la superficie commerciale dell'unità immobiliare, la superficie commerciale medesima nonché le caratteristiche espositive dei singoli ambienti.

Destinazione	Superficie	Coeff.	Superficie commerciale	Esposizione	Condizioni
Ufficio					buone
sala ufficio	44,65	1,00	44,65	n/o-s/e	
sala ufficio	16,27	1,00	16,27	nord/ovest	
vano pluriuso	9,00	1,00	9,00	"	
wc	6,00	1,00	6,00	"	
disimpegno	3,80	1,00	3,80		

Superficie Calpestabile (lorda): mq 79,72 - Superficie Commerciale complessiva: mq 79,72

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (**producendo sempre la relativa documentazione di supporto**);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

1. deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
2. deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Ai fini della esatta identificazione catastale dell'immobile oggetto di espropriazione, il sottoscritto ha estratto presso il Catasto di Caserta la visura storica aggiornata all'attualità e la relativa planimetria catastale (*ALL.4-Documentazione Catastale*).

Per completezza di risposta al quesito si allegano anche l'elaborato planimetrico ovvero il disegno in scala del fabbricato (in scala 1:500) che raffigura la delimitazione dell'edificio, delle unità immobiliari che lo compongono, delle parti comuni (cortili, ingressi, vani scala, etc.) e di porzioni di aree scoperte esclusive o comuni, indicate secondo la loro suddivisione in subalterni, e l'elenco dei subalterni assegnati, ovvero la lista delle unità immobiliari, comprensiva dell'ubicazione, degli identificativi e delle categorie catastali in cui risulta suddivisa la particella *de quo*, nonché lo stralcio di mappa per visualizzare l'inserimento in mappa del fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato.

A tale ultimo proposito si veda di seguito lo stralcio di mappa catastale e l'immagine satellitare in cui si è evidenziato in rosso il fabbricato.



Stralcio di mappa

Google Maps

LOCALE COMMERCIALE IN VALLE DI MADDALONI (CE) AL VIALE CARLO III DI BORBONE



Immagine satellitare

Per quanto concerne la storia catastale del bene si precisa che il fabbricato è stato costruito sul terreno dell'estensione complessiva di **mq 475**, identificato al **C.T. di Valle di Maddaloni al foglio 8, p.lla 5375 di are 475**.

A tal proposito i passaggi catastali intervenuti dalla originaria particella del C.T. alla particella attuale del C.F. individuati nell'estratto catastale storico sono:

C.T.

Area di enti urbani e promiscui dal 20/07/2009

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Raddito		
1	8	5375		-	ENTE URBANO	04 75		Dominicale	Agrario	TABELLA DI VARIAZIONE del 20/07/2009 Pratica n. CE0344900 in atti dal 20/07/2009 presentato il 20/07/2009 (n. 344900.1/2009)
Notifica Annotazioni di immobile: SR										

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:8 Particella:5250 ;

Mappali Fabbricati Correlati
Codice Comune L.591 - Foglio 8 - Particella 5375/

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 16/12/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Raddito		
1	8	5250		-	SEMINATIVO 2	04 75		Euro 5,27	Euro 1,35	VOLTURA D'UFFICIO del 29/04/2005 Pratica n. CE0314298 in atti dal 16/12/2005 COMPRAVENDITA (n. 30122.1/2005)
Notifica Annotazioni di immobile: ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME AL D.M.F. 701/1994 Riserve 1 - Inesistenza di atti legali giustificati sito o più passaggi intermedi										

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:8 Particella:5251 ; Foglio:8 Particella:5252 ; Foglio:8 Particella:5253 ; Foglio:8 Particella:5254 ; Foglio:8 Particella:5255 ; Foglio:8 Particella:5259 ; Foglio:8 Particella:5260 ;

Situazione dell'unità immobiliare dal 29/03/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Raddito		
1	8	5250		-	SEMINATIVO 2	04 75		Euro 5,27	Euro 1,35	VARIAZIONE D'UFFICIO del 25/03/2005 Pratica n. CE0069639 in atti dal 29/03/2005 TIPO DI FRAZIONAMENTO NUM 68976 DEL 25 03 2005 (n. 68976.1/2005)
Notifica Annotazioni di immobile: ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME AL D.M.F. 701/1994										

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:8 Particella:5239 ; Foglio:8 Particella:5240 ; Foglio:8 Particella:5241 ; Foglio:8 Particella:5242 ; Foglio:8 Particella:5243 ; Foglio:8 Particella:5244 ; Foglio:8 Particella:5245 ; Foglio:8 Particella:5246 ; Foglio:8 Particella:5247 ; Foglio:8 Particella:5248 ; Foglio:8 Particella:5249 ; Foglio:8 Particella:5251 ; Foglio:8 Particella:5252 ; Foglio:8 Particella:5253 ; Foglio:8 Particella:5254 ; Foglio:8 Particella:5255 ; Foglio:8 Particella:5256 ; Foglio:8 Particella:5257 ; Foglio:8 Particella:5258 ; Foglio:8 Particella:5259 ; Foglio:8 Particella:5260 ; Foglio:8 Particella:5261 ; Foglio:8 Particella:5262 ;

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/03/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Raddito		
1	8	5250		-	SEMINATIVO 2	04 75		Euro 5,27	Euro 1,35	FRAZIONAMENTO del 25/03/2005 Pratica n. CE0068976 in atti dal 25/03/2005 (n. 68976.1/2005)
Notifica Annotazioni di immobile: SR										

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:8 Particella:3 ; Foglio:8 Particella:5016 ; Foglio:8 Particella:5020 ; Foglio:8 Particella:5238 ;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:8 Particella:5239 ; Foglio:8 Particella:5240 ; Foglio:8 Particella:5241 ; Foglio:8 Particella:5242 ; Foglio:8 Particella:5243 ; Foglio:8 Particella:5244 ; Foglio:8 Particella:5245 ; Foglio:8 Particella:5246 ; Foglio:8 Particella:5247 ; Foglio:8 Particella:5248 ; Foglio:8 Particella:5249 ; Foglio:8 Particella:5251 ; Foglio:8 Particella:5252 ; Foglio:8 Particella:5253 ; Foglio:8 Particella:5254 ; Foglio:8 Particella:5255 ; Foglio:8 Particella:5256 ; Foglio:8 Particella:5257 ; Foglio:8 Particella:5258 ; Foglio:8 Particella:5259 ; Foglio:8 Particella:5260 ; Foglio:8 Particella:5261 ; Foglio:8 Particella:5262 ;

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 25/03/2005

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Port.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Rendito	Agrario	
						ha are ca		Dominicale		
1	8	5238		-	SEMINATIVO 2	7 21 53		Euro 801,17	Euro 204,95	Variazione del 25/03/2005 Pratica n. CE0068976 in atti dal 25/03/2005 (n. 68976.1/2005)
Notifica						Partita				
Annotazioni		di studio: COMPRENDE LE PARTICELLE:5172,5080								

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:8 Particella:5080 ; Foglio:8 Particella:5172 ;

C.F.

Unità immobiliare dal 09/11/2015

DATI IDENTIFICATIVI													DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
N.	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita									
1		8	5375	3			A/10	1	3 vani	Totale: 79 m²	Euro 526,79	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.								
Indirizzo			VIA VOTTA n. SNC Piano 1																	
Notifica		Notifica effettuata con protocollo n. CE0126907 dal 23/02/2011					Partita				Mod.58									
Annotazioni		di studio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)																		

Situazione dell'unità immobiliare dal 09/09/2010

DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
N.	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		8	5375	3			A/10	1	3 vani		Euro 526,79	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 09/09/2010 Pratica n. CE0390875 in am dal 09/09/2010 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 23449.1/2010)	
Indirizzo					VIA VOTTA n. SNC Piano 1								
Notifica		Notifica effettuata con protocollo n. CE0126907 dal 23/02/2011				Furtiva		Mod.58					

Situazione dell'unità immobiliare dal 09/03/2010

COSTITUZIONE del 09/03/2010 Pratica n. CE0106561 in atti dal 09/03/2010 COSTITUZIONE (n. 839.1/2010)												
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		8	5375	3			A/10	1	68 vani		Euro 11.940,48	COSTITUZIONE del 09/03/2010 Pratica n. CE0106561 in atti dal 09/03/2010 COSTITUZIONE (n. 839.1/2010)
Indirizzo			VIA VOTTA n. SNC Piano 1									
Notifica							Partita				Mod.58	
Annotazioni			classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)									

Per i beni staggiti vi è l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento

e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali.

Vi è, altresì, la rispondenza tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella

relativa planimetria catastale.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria *ex artt.* _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno); **PREZZO BASE** euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO N. 3: piena ed intera proprietà di ufficio al piano primo facente parte di un Centro Servizi

Consortili ubicato in Valle di Maddaloni (CE) al Viale Carlo III di Borbone; si articola in due stanze uffici, vano pluriuso e wc per una superficie commerciale di 79,00 mq, confina con vano scala sub 1 e sub 7, p.lla 5443, distacco su area esterna sub 1 e p.lla 5372; è riportato nel **C.F. del Comune di Valle di Maddaloni al foglio 8, p.lla 5375, sub 3**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; vi è **Permesso di Costruire n. 28 del 18.05.2005** e successivo **Permesso di Costruire in variante n. 12 del 08.11.2010**, cui non è conforme lo stato dei luoghi in ordine al cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a ufficio di cui è possibile la sanatoria ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 380/2001.

VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO: € 44.000,00;

OFFERTA MINIMA: € 33.000,00.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i

registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Sulla scorta delle indagini svolte presso i pubblici registri immobiliari per quanto riguarda le visure ipotecarie e l'Ufficio Catasto per le visure catastali – vengono riportati storicamente in senso cronologico inverso gli estremi degli atti di rogito a tracciare la cronistoria ultraventennale dei titoli di proprietà dei beni pignorati (cfr. *ALL.5 - Ispezioni Ipotecarie Ordinarie e Titoli di Provenienza*):

- Alla società XXX sono pervenuti in virtù dell'atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio Onofrio Di Caprio di Orta di Atella in data **27.09.2018, Repertorio n. 2636/2031**, Registrato ad Aversa in data 16.10.2018 al n. 5838, trascritto nei pubblici registri immobiliari il **17.10.2018 ai nn. 34798/27305**, con il quale la XXX acquistava i detti cespiti dalla Società XXX.

All'art. 2-Precisazioni dell'atto è precisato: *“Nella vendita sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze e le servitù attive e passive, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni così (tra cui il sub. 1 bene comune non censibile) come determinate da Legge e dai titoli di provenienza. La Società acquirente, come rappresentata, dichiara di ben conoscere la Convenzione stipulata con il Comune di Maddaloni in data 20*

settembre 2000 ed il successivo atto modificativo ricevuto dal Notaio Maurizio Savio il 3 marzo 2005, Repertorio n. 8046, Raccolta n. 2221, registrato il 18 marzo 2005 al n. 1026 e trascritto il 17 marzo 2005 ai nn. 12845/7680.”

Si precisa che detto atto è stato annotato di inefficacia relativa (giusta annotamento del 30.05.2024, n. 1526) oggetto di revocatoria parziale a seguito di domanda giudiziale del 16.12.2020, trascritta in data 19.01.2021 ai nn. 1697/1153.

- Alla detta Società XXX era pervenuto il terreno sul quale sono stati poi edificati i detti cespiti dal XXX con atto di compravendita per Notaio Maurizio Savio del **24.01.2006**, **Repertorio n. 8712**, Registrato il 27.01.2006 al n. 400 e trascritto nei pubblici registri immobiliari il **30.01.2006 ai nn. 5531/2703**.
- Al detto XXX il terreno era pervenuto con atto di cessione volontaria di immobili oggetto di procedura espropriativa ricevuto dallo stesso Notaio il **29.04.2005**, **Repertorio n. 8191**, Registrato a Caserta l'11.05.2005 al n. 1573 e trascritto nei pubblici registri immobiliari il **16.05.2005 ai nn. 24211/13577**, con il quale XXX cedeva e trasferiva al XXX tra l'altro il terreno in questione.

Il detto terreno di proprietà dell' XXX si apparteneva da epoca remota al XXX, con sede in Valle di Maddaloni, denominato anche XXX; con decreto emanato il 18.10.1985 dal XXX, venivano dichiarati estinti i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati comunque esistenti nella XXX, come pure veniva dichiarato estinto il beneficio parrocchiale dell'XXX, con sede in Valle di Maddaloni, e tutti i beni appartenuti a tali enti venivano trasferiti all'XXX; il 20.12.1985, con Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 07.01.1986, veniva riconosciuta personalità giuridica all'XXX e con Decreto del Ministero dell'Interno del 29.08.1986 veniva riconosciuta efficacia civile al prima menzionato XXX emanato il 18.10.1985 col quale tutti i beni appartenenti agli Enti estinti venivano trasferiti appunto all'XXX; detti decreti venivano

trascritti presso i pubblici registri immobiliari in data 13.02.1989 ai nn. 3629/2993; il 01.12.1986 il Ministero dell'Interno emanava decreto, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.01.1987, col quale veniva conferita alla XXX la qualifica di civilmente riconosciuto, con sede _____ il 18.02.1987 il _____ decretava la modifica della denominazione XXX; pertanto, con successivo Decreto del Ministero dell'Interno emesso il 16.05.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.05.1987, è stato riconosciuto XXX; tale decreto è stato trascritto presso i pubblici registri immobiliari il 13.02.1989 ai nn. 3630/2994; conseguentemente tutti i beni appartenenti all'XXX sono stati intestati all'XXX.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data antecedente al 1.9.1967, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello

ASTE GIUDIZIARIE

stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;

- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
 - verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
- Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c..

Dalle indagini svolte presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Valle di Maddaloni (CE) è stato possibile verificare la regolarità edilizio-urbanistica del cespite pignorato ed estrarre copia delle relative pratiche.

Occorre precisare preliminarmente che il fabbricato di cui fa parte il cespite staggito è stato realizzato negli anni 2000.

L'esperto estraeva presso l'U.T.C. i seguenti titoli edilizi abilitativi (*cfr. ALL.6- Documentazione Urbanistica*):

- **Permesso di Costruire n. 28 del 18.05.2005**, rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni al sig. XXX, per la costruzione di un fabbricato per servizi consortili nell'area destinata agli Insediamenti Produttivi, loc. S. Pietro;
- **Permesso di Costruire n. 12 del 08.11.2010**, rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni al sig. XXX, per la sanatoria di opere funzionali al centro servizi e di un impianto fotovoltaico sul terrazzo di copertura, in catasto F. 8, mapp. 5250, nell'area destinata al Piano degli Insediamenti Produttivi, loc. S. Pietro – Lotto servizi.

Nella pratica edilizia è stato rinvenuto ed è qui accluso il **Certificato di Agibilità prot. n. 7540 del 02.12.2010** relativo al fabbricato con destinazione per il sub 2 negozio, sub 3 ufficio, sub 4 alloggio, sub 5 autorimessa e sub 6 deposito.

Il Responsabile dell'Area Tecnica in data 24.11.2025 certificava (*cfr. Documentazione Urbanistica*) che da indagini di ricerca negli archivi non erano state reperite ulteriori documentazioni relative al fabbricato *de quo*.

Dagli accertamenti effettuati dallo scrivente tra lo stato di fatto e lo stato di progetto assentito risulta che l'intervento realizzato per quanto concerne l'immobile staggito è in aderenza ai predetti permessi autorizzativi ad eccezione del cambio di destinazione d'uso da alloggio del custode ad ufficio effettuato senza opere.

Orbene dalla consultazione del Piano di Fabbricazione (PdF) vigente, il fabbricato di cui fa parte l'immobile in questione ricade in Area P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi) come risulta dalla tavola 9.1 qui acclusa. Occorre rappresentare a tal proposito che il PdF è ancora vigente in quanto il Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13.09.2022 non ancora è stato approvato.

Premesso che anche nel PUC l'immobile ricade in Zone produttive ovvero Zone Territoriali Omogenee D, occorre precisare che in attesa dell'approvazione scattano le Norme di Salvaguardia

ovvero le norme più restrittive tra quelle introdotte dal PUC e quelle del P.d.F., che nel caso di specie sono quelle relative allo strumento urbanistico vigente.

Per la sanabilità della diversa destinazione d'uso consentita per il PdF (ma anche per il PUC), si possono seguire le seguenti procedure:

- richiesta di accertamento di conformità per opere edili non penalmente rilevanti;
- inoltro di istanza in sanatoria a mezzo S.C.I.A. (ex D.I.A.) con indicazione di “Lavori già realizzati”.

Il D.L. 69/2024 (Legge n. 105/2024 di conversione del predetto D.L. ovvero **il c.d. Decreto Salva Casa 2024**, in vigore dal 28.07.2024) ha introdotto nel Testo unico dell'edilizia il nuovo **art. 36-bis del D.P.R. 380/2001**, modificando l'istituto dell'accertamento di conformità con riguardo alle seguenti ipotesi:

- 1) interventi eseguiti in **parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, nonché interventi eseguiti con variazioni essenziali;**
- 2) interventi eseguiti in **assenza o difformità dalla SCIA semplice.**

In sostanza, per le due casistiche sopra indicate, il nuovo **art. 36-bis del D.P.R. 380/2001** ha delineato un procedimento per l'accertamento di conformità che potremmo definire “*semplificato*”.

Gli interventi di cui al punto 1) – per i quali in base alla legislazione previgente la sanatoria passava per l'accertamento della “*doppia conformità*” ai sensi dell'**art. 36 del D.P.R. 380/2001** – sono ora stati svincolati dal suddetto articolo e assoggettati alla nuova disciplina.

Con una modifica introdotta in fase di conversione, è stato dunque previsto che **la disciplina in questione si applica anche alle variazioni essenziali di cui all'art. 32 del D.P.R. 380/2001.**

Orbene con l'inserimento dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, si prevede che per gli interventi realizzati in totale o parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, oppure in assenza o difformità dalla SCIA ordinaria, il responsabile dell'abuso, o

l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la SCIA in sanatoria allo sportello unico, se l'intervento risulti al contempo conforme:

- alla **disciplina urbanistica vigente al momento di presentazione dell'istanza;**
- alla **disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.**

Si tratta pertanto di una sorta di doppia conformità semplificata, o si potrebbe definire "asimmetrica", poiché non è richiesto che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, come invece previsto dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001, che resta ora confinato alla sanatoria di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità.

La norma non ha definito il perimetro della "disciplina urbanistica" e della "disciplina edilizia" da tenere in considerazione. In assenza di dettagli, si può ipotizzare che si debba intendere:

- per "**disciplina urbanistica**": la normativa dettata dagli strumenti urbanistici, comunque denominati e dal D.M. 1444/1968;

- per "**disciplina edilizia**": i regolamenti edilizi ed igienico-sanitari, la normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche.

La realizzazione di interventi edilizi, **come il caso di specie**, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 1.032,00.

Orbene il costo complessivo per l'aggiudicatario per ottenere la sanatoria è pari complessivamente a circa € 2.500,00, di cui € 1.032,00 per sanzione e/o oblazione, € 300,00 per i diritti di istruttoria del Comune di Valle di Maddaloni e € 1.000,00/1.500,00 per spese tecniche professionali.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data del sopralluogo all'interno dell'immobile si rinvenivano beni mobili della XXX

che di fatto non lo utilizzava da molto tempo.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Preliminarmente lo scrivente, sulla scorta delle visure ipotecarie e catastali ulteriori ed aggiornate rispetto a quelle allegate dal creditore procedente – effettuate presso i pubblici registri

immobiliari – verificava l'inesistenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa che avessero potuto produrre la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati.

Non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici tant'è che il bene non è stato riconosciuto di **interesse artistico, storico, archeologico o etnografico** ai sensi della previgente normativa di cui agli artt. 1 e 3 L. 1089/1939 e successive modifiche come certifica il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni (*cfr. Documentazione Urbanistica*).

L'esperto verificava l'esistenza del **regolamento di condominio** del XXX di cui fa parte l'immobile di cui ci si occupa che non è trascritto presso i pubblici registri immobiliari.

In particolare si precisa per la SEZIONE B, che **gli oneri e vincoli che saranno cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura sono:**

1. Pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli:

nn. 23316/18955 del 13.06.2024 – Verbale di pignoramento immobiliare del 02.05.2024,

rep. 3925 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a favore

e di

e contro la

XXX, gravante sulla piena ed intera proprietà degli immobili riportati in C.F. del Comune di Valle di Maddaloni al foglio 8, p.lla 5375 sub 2, sub 3, sub 5, sub 6 e sub 7.

Non vi sono beni immobili appartenenti al compendio pignorato – oggetto della detta procedura – per i quali sia avvenuta la notifica del pignoramento ma non la sua trascrizione né quelli per i quali, a seguito di eventuale rinuncia agli atti *ex art. 629 c.p.c.* o per altro motivo, siano state dichiarate espressamente ad opera del G.E. – sempre nell'ambito del presente procedimento espropriativo – la estinzione o la improcedibilità parziale dell'esecuzione.

Lo scrivente, inoltre, verificava che non vi è trascrizione – contro terzi – in particolar modo contro il dante causa dell'esecutata (cfr. *Ispezioni Ipotecarie Ordinarie*).

Non vi è la emissione da parte della P.A. di decreti di espropriazione per pubblica utilità, o la stipula di contratti preliminari di compravendita, o di locazioni ultranovennali, oppure di atti di disposizione del bene, che siano stati trascritti e contro terzi e contro il dante causa del debitore, con riguardo a ciascuno degli immobili espropriati, prima o dopo il pignoramento di cui si tratta in questa sede.

2. *Difformità urbanistico-edilizie*

Il costo per il cambio di destinazione d'uso mediante una SCIA in sanatoria pari a € 2.500,00 è stato decurtato dal prezzo di stima a base d'asta.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

I beni pignorati, dalle indagini effettuate presso il Comune, non ricadono su suolo demaniale e non appartengono al **patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c.** di un ente pubblico come riferisce il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni (cfr. *Documentazione Urbanistica*).

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i

presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

L'esperto procedeva alla verifica dell'**esistenza/inesistenza di pesi od oneri di altro tipo** e a tal fine svolgeva le indagini presso l'Ufficio Catasto di Napoli per risalire alla particella originaria del cespite pignorato e, successivamente, eseguiva le dovute ricerche al Settore Bilancio e Credito Agrario Servizio Amministrativo della Regione Campania (**Ufficio Usi Civici**).

Le particelle originarie 5080 e 5172, non rientrano tra i fondi del R° Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici nella Campania e nel Molise del 14.12.1933, relativo ai demani del Comune di Valle di Maddaloni, pertanto, l'area di sedime su cui insiste l'immobile espropriato evidentemente **non risulta gravato da uso civico** (*ALLEGATO 7-R° Decreto Regione Campania – Ufficio USI CIVICI*).

Le particelle non risultano, altresì, gravate da livello e/o censo.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

L'amministratore del XXX comunicava con note trasmesse a mezzo pec (*ALLEGATO 8- Documentazione Condominiale*) che la XXX in riferimento alla particella n. 5375 versa la somma annuale pari ad € 597,00 (€ 50,00/mese) suddivisa in tre rate quadrimestrali di € 199,00. Per il servizio di guardiania versa, invece, una quota annuale pari ad € 2.525,00 in rate mensili da € 210,00 alla XXX con emissione della fattura da parte intestata all'XXX.

Ad oggi è in regola con il versamento delle quote ordinarie al condominio come da Bilancio Preventivo e piano di riparto per l'anno 2025, approvato con delibera del 23.01.2025 mentre per il servizio di guardiania deve la somma di € 390 a saldo delle fatture emesse da Gennaio ad Ottobre 2025.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Appetibilità

Le caratteristiche particolari e generali illustrate nei paragrafi precedenti motivano un giudizio positivo sull'appetibilità dell'immobile in esame.

Volendo analizzare in modo più puntuale questo apprezzamento, indubbiamente rilevante ai fini valutativi, si ritiene opportuno richiamare ed evidenziare di seguito i fattori più significativi.

In particolare sembrano acquisire notevole incidenza:

a) Caratteristiche della zona

L'immobile è localizzato nella zona periferica del Comune di Valle di Maddaloni, contraddistinta dalla presenza di capannoni industriali. I caratteri dell'area sono quelli tipici di aree

di insediamento produttivo (P.I.P.), con impianti costruttivi di recente realizzazione e con arredo urbano (marciapiedi, alberi), illuminazioni e pavimentazioni moderni.

La zona è ottimamente collegata con i comuni del casertano attraverso la SS265 e la SS7 e del beneventano attraverso la SP121 e la SP11.

b) Caratteristiche intrinseche dell'immobile

I caratteri architettonici, tipologici e distributivi dell'immobile rispondono in maniera efficiente all'utilizzazione prevista.

c) Caratteristiche del mercato attuale

La situazione attuale del mercato immobiliare relativo a beni simili è alquanto statica.

L'immobile in questione, per le sue caratteristiche, possiede un'appetibilità specifica, certamente limitata ad un ristretto numero di operatori di mercato della zona.

d) Stato di manutenzione

Le strutture portanti in muratura e i solai in latero cemento sono in buone condizioni di conservazione. Gli impianti sono funzionanti e sono rispondenti alle previgenti normative.

Redditività

L'ufficio è incluso nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati).

VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE

1. Aspetti economici e procedimenti estimativi - Generalità

Per quanto chiarito precedentemente, si tratta di determinare il valore venale in comune commercio (termine giuridico equivalente al "più probabile valore di mercato"), cioè quel valore che avrebbe la maggior probabilità tra quelli possibili, di segnare il punto d'incontro tra domanda ed offerta, in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici di un dato mercato.

Come la dottrina estimale insegna, un bene può essere valutato con riferimento a diversi aspetti economici, la cui scelta è strettamente connessa allo scopo o ragione pratica della stima.

In considerazione dello stato di manutenzione e di conservazione in cui si trova l'immobile, dettagliati precedentemente, è stata considerata in prima analisi la possibilità di riguardare il bene sotto l'aspetto economico del "valore di trasformazione", che prevede l'identificazione del più probabile valore venale come differenza fra il valore venale del bene trasformato ed i costi diretti ed indiretti necessari per la trasformazione.

Date le grandezze delle variabili in gioco (valore del bene trasformato e costo della trasformazione), tale procedimento non appare però correttamente applicabile in quanto si renderebbe necessaria l'assunzione di un complesso di ipotesi (valori unitari e relativi costi di trasformazione, durata della trasformazione e condizioni valutarie nel periodo ecc.) non perfettamente quantificabili, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del bene.

Quindi, nella consapevolezza che un modesto spostamento di una delle variabili potrebbe produrre errori anche rilevanti, è evidente come nel caso in esame l'uso di tale metodo si ridurrebbe ad un semplice artificio contabile.

Nel caso specifico quindi l'aspetto economico è chiaramente individuato nel "più probabile valore di mercato" dell'unità immobiliare in esame, da valutare alla data attuale.

Analizzando quanto la dottrina estimativa indica in merito alla determinazione del valore di mercato, si precisa come sussistano due distinti procedimenti aventi come comune fondamento logico la comparazione (unicità del metodo estimale): *il primo diretto o sintetico, il secondo indiretto o analitico.*

Relativamente al procedimento *diretto* questo può essere applicato con diverse metodologie, riconducibili comunque essenzialmente ai tre seguenti criteri:

- per confronto dei valori complessivi e/o unitari di beni analoghi o assimilabili;
- per valori tipici;
- per punti di merito.

Come è noto quest'ultimo si concretizza in una radiografia economica di un bene di prezzo noto (scelto quale unità di riferimento) attraverso l'individuazione e ponderazione di tutte le caratteristiche che lo determinano e la successiva comparazione (qualitativa e quantitativa) con il bene da stimare.

Per quanto riguarda il procedimento *indiretto*, noto anche con il nome di *capitalizzazione dei redditi*, esso si articola nella accumulazione iniziale al saggio indicato dal mercato dei redditi ordinari netti futuri, quali si prevede possano essere continuamente dispiegati dal bene oggetto di stima.

Naturalmente dovranno essere tenuti in debita considerazione lo stato di manutenzione e quello d'uso, entrambi ottimi, che determinano una redditività conseguentemente alta.

In sintesi, quindi, al valore di mercato si può pervenire in base a procedimenti:

a) *di stima sintetica*

- per confronto valori globali e/o unitari;
- per valori tipici;
- per punti di merito;

b) *di stima analitica per capitalizzazione dei redditi.*

2. La metodologia valutativa adottata

Se la ragione pratica della stima, come indicato nella premessa del presente giudizio, identifica chiaramente nel "più probabile prezzo di mercato" l'angolo visuale economico in base al quale riguardare il bene da stimare, certamente assai più complessa ed articolata si presenta l'individuazione della metodologia estimativa più idonea con particolare riguardo alle caratteristiche specifiche del bene in esame.

Inoltre non possono essere ignorati neppure i riflessi sul mercato locativo e sulle problematiche estimative conseguenti alla introduzione della disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 392/1978 e successive).

I procedimenti di stima sintetica o analitica per l'individuazione del valore di libero mercato, se correttamente applicati, devono portare a risultanze congruenti.

Procedimento diretto o sintetico

Questo procedimento si basa sulla comparazione e perciò richiede l'acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quello da stimare entro la quale collocare poi il bene oggetto di stima.

I prezzi di riferimento devono essere in congruo numero, devono riferirsi a beni per quanto possibile simili a quello oggetto di valutazione, ed infine devono essere verificati in tempi prossimi alla data di riferimento della stima.

In ogni caso è indispensabile la precisa conoscenza delle caratteristiche individuali dei beni presi a raffronto.

Passando al caso specifico, non sembrano esistere elementi concettuali preclusivi alla applicabilità del metodo sintetico.

E' da rilevare perciò come in generale la determinazione pratica di una sufficiente scala dei prezzi comporti obiettive difficoltà, in particolare sotto l'aspetto della rappresentatività dei campioni di riferimento.

Tali difficoltà però non acquistano un particolare spessore nel caso in esame in relazione ad entrambe le circostanze rappresentate nel paragrafo precedente, segnatamente per quanto attiene alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche

Sotto questo profilo è già stato rilevato come il bene in esame costituisca nell'insieme delle parti elementari un sistema immobiliare certamente ordinario per il quale i riferimenti di mercato non sono limitati.

Tenendo in giusta considerazione le osservazioni di cui sopra, al fine della determinazione del valore di mercato del bene, si è ritenuto privilegiare il procedimento sintetico-comparativo definito in precedenza “per valori tipici (unitari)”.

Come è noto questo criterio, una volta verificati i presupposti di applicabilità, si risolve praticamente nella:

- a) articolazione del bene oggetto di valutazione in porzione definita “unità tipica”- in modo da poter proficuamente eseguire distinte analisi di mercato e reperire significative serie di riferimenti estimali;
- b) specifica ponderazione economica dell’”unità tipica” mediante il confronto con prezzi medi ordinari con riferimento ai parametri più significativi dell’unità stessa;
- c) determinazione del valore del bene.

Procedimento indiretto o analitico

Come già richiamato questo procedimento si risolve di fatto nella previsione dei redditi ordinari medi futuri, dispiegabili dal bene esaminato, da scontare all’attualità attraverso un opportuno saggio di fruttuosità, nella ipotesi pregiudiziale di equivalenza tra l’accumulazione iniziale della serie dei redditi futuri ed il valore di mercato del bene.

E’ altresì noto dalla letteratura estimativa come il procedimento analitico sia applicabile esclusivamente per i beni i cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato.

In questo regime la determinazione dei due elementi fondamentali della stima (il reddito ed il saggio di fruttuosità) non presenta particolari difficoltà perchè il mercato stesso esprime e fornisce ogni necessario ed obiettivo riferimento.

In realtà il mercato indica i redditi lordi presenti e non quelli futuri; da questa precisazione è opportuno prendere spunto per sviluppare alcune brevi considerazioni che, pur non fornendo indicazioni assolute, risultano comunque utili alla previsione dei redditi futuri.

Il mercato, attraverso le indicazioni della redditività lorda presente, finisce con il prospettare la misura della redditività lorda futura nell'ambito del principio della permanenza delle condizioni.

In effetti non è ipotizzabile il permanere di una certa redditività, comunque collegata al rapporto tra domanda ed offerta dello specifico mercato.

Non può quindi teoricamente ritenersi l'indicazione attuale confermabile per un tempo indefinito.

Considerando però che l'operatore economico apprezza la situazione presente, prescindendo in pratica dalla variabilità che nel futuro può assumere la redditività di un immobile urbano, può senz'altro concludersi che le dirette rilevazioni offerte dal mercato sulla redditività lorda ordinaria di un immobile urbano siano elementi indicativi utili per la determinazione del reddito annuo netto, futuro, ordinario, medio e continuativo.

Si è già accennato al mercato cui è interessato il bene in oggetto ed è stato rilevato come lo stesso sia da considerarsi essenzialmente un mercato libero, in considerazione anche della pezzatura e delle caratteristiche intrinseche dell'immobile che sono quelle più richieste dal mercato e che influenzano in modo sensibile il suo utilizzo.

Tenuto conto quindi dell'oggettiva appetibilità dell'immobile, che influenza il tasso di capitalizzazione in maniera apprezzabile, si ritiene che il procedimento in argomento possa essere adottato esclusivamente al fine di attrarre investitori immobiliari.

Infatti, per quanto concerne in modo specifico la redditività, dal mercato sono desumibili utili indicazioni sulla produttività del bene esaminato solo per alcune delle singole porzioni produttive, mentre per altre, a causa delle specifiche destinazioni d'uso, tali indicazioni sono solo apprezzabili.

Passando sul piano operativo, sarà necessario quantificare il reddito lordo ordinario dispiegabile dall'immobile in esame e quindi individuare:

a) le quote detratte da applicare al reddito lordo complessivo per individuare il reddito netto ordinario;

b) il saggio medio di rendimento immobiliare.

Il valore di mercato ricercato verrà quindi determinato attraverso la capitalizzazione del reddito netto al tasso prescelto.

3. Considerazioni metodologiche conclusive

In conclusione il giudizio di stima in relazione alla ragione pratica della stima ed alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti si articolerà nella ricerca del più probabile valore di mercato del bene attraverso le seguenti fasi:

a) procedimento sintetico definito per “*valori tipici*”;

b) procedimento analitico noto come “*capitalizzazione dei redditi*”;

c) sintesi valutativa finale.

4. Fase applicativa - Elaborazioni estimali

Valutazione del più probabile valore di mercato in base alla stima sintetica per “valori tipici”

Come è stato dettagliatamente illustrato nei paragrafi precedenti, il procedimento estimativo denominato per “*valori tipici*” si articola su due serie di dati: quelli tecnici e quelli economici unitari. I primi, esprimibili in funzione di diversi parametri, sono stati già evidenziati nel quadro di consistenza dell’unità immobiliare.

I secondi, i valori di mercato afferenti alle “*unità tipiche*”, sono stati accertati con diligenti indagini comparative presso pubblici uffici oltre che presso qualificati operatori di mercato.

Elementi di confronto

In considerazione della consuetudine del bene in esame, sia per quanto riguarda le caratteristiche costruttive che la distribuzione, sono stati reperiti beni simili oggetto di recenti

contrattazioni. Pertanto, avuta conoscenza di queste compravendite, attraverso visione dei pubblici registri, in modo particolare dell'atto di compravendita del 2018 con il quale la società esecutata acquista il cespite per l'importo di € **30.000,00**, sono stati rilevati valori che in generale sono in linea con quelli del Borsino Immobiliare.

Si sono acquisiti, attraverso queste indagini, i seguenti riferimenti estimali (ALL.9):

24/10/25, 19:09

Quotazioni Immobiliari Valle Di Maddaloni - V.le Carlo III Di Borbone, 81020 Valle Di Maddaloni Ce, Italia - Zona Privata Di Apprezzamento



[QUOTAZIONI IMMOBILIARI](#) > [CAMPANIA](#) > [CASERTA \(CE\)](#) > [VALLE DI MADDALONI](#)

Valle Di Maddaloni (CE)

V.le Carlo III Di Borbone, 81020 Valle Di Maddaloni Ce, Italia

ZONA ZONA PRIVA DI APPREZZAMENTO

Posizione Zona

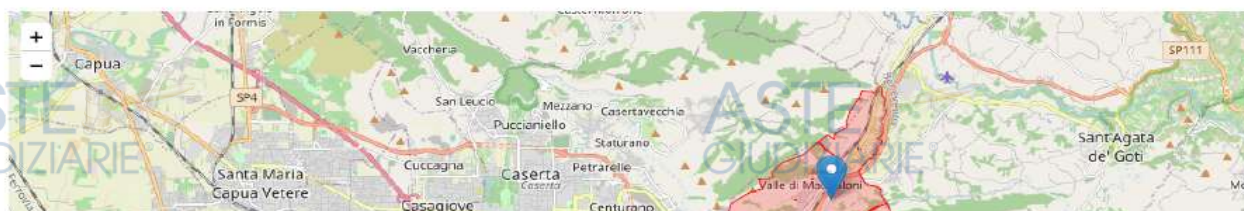
Tipologia Prevalente

[Tutte le Statistiche di Zona ?](#)

Rurale / Non Urbanizz

Non Presente

[Passa a Borsino PRO](#)



Quotazioni Immobiliari di Zona

Quotazioni Abitazioni & Ville	Quotazioni Uffici & Negozi
Quotazioni Box & Posti auto	Quotazioni Locali & Capannoni
Quotazioni di Vendita Quotazioni di Affitto	

24/10/25, 19:09

Quotazioni Immobiliari Valle Di Maddaloni - V.le Carlo III Di Borbone, 81020 Valle Di Maddaloni Ce, Italia - Zona Privata Di Apprezzamento

Uffici

Quotazioni di uffici e studi privati.

Valore minimo

Euro **458**

Valore medio

Euro **602**

Valore massimo

Euro **746**

Sono state esperite, inoltre, indagini di mercato presso operatori del settore intese a reperire i prezzi al metro quadrato commerciale (parametro utilizzato nelle compravendite). Le agenzie immobiliari interpellate sono quelle che operano in Comuni vicini a Valle di Maddaloni (in quanto non vi sono agenzie immobiliari) e che trattano immobili ubicati nella stessa zona e/o in zone limitrofe al bene *de quo* come per esempio:

-
-

a) annunci immobiliari di Valle di Maddaloni pubblicati sul sito *immobiliare.it*.

Il più probabile valore di mercato, inteso come prezzo unitario riferito al metro quadrato (mq), oscilla tra **600,00 €/mq e 800,00 €/mq** per le unità immobiliari a destinazione direzionale ricadenti nella stessa zona in normali condizioni.

I valori unitari adottati nei citati precedenti non sono ovviamente applicabili in modo diretto alla porzione immobiliare da stimare. Si è pertanto dovuto procedere ad una attenta elaborazione dei dati di mercato esposti, tenendo conto in primo luogo dei riferimenti temporali e quindi della destinazione, della ubicazione e del grado di finitura, nonché delle particolari dotazioni accessorie di ognuno di essi. Detta analisi ha così fornito gli elementi estimali da utilizzare nella ricerca del più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto in base alla stima sintetica per "valori tipici".

In questa fase del procedimento le unità tipiche sono riguardate dal lato dei loro caratteri ordinari, sia con riferimento agli elementi costruttivi, sia alle opere asservite ed alle dotazioni impiantistiche.

Tenendo in giusta considerazione quanto sopra esposto, sono stati predisposti i conteggi per la valutazione dell'immobile.

Orbene atteso che il valore unitario assunto per l'immobile *de quo*, in buone condizioni tecnico-statico e in buone condizioni di manutenzione, è pari a **€/mq 650,00** e che la superficie

commerciale dedotta dai grafici elaborati è pari a $S_c = \text{mq } 79$, si ha che il più probabile valore di mercato è:

$$V = 79 \text{ mq} \times \text{€/mq } 650,00 = \text{€ } 51.350,00$$

Valutazione del più probabile valore di mercato in base alla capitalizzazione dei redditi

Per quanto esposto in precedenza, in relazione a questo specifico procedimento estimale, si procederà, a verifica del precedente valore venale, alla individuazione del più probabile valore di mercato, attraverso le seguenti fasi:

a) determinazione del reddito medio lordo ordinario dispiegabile dall'unità immobiliare (R.L.O.);

b) determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto ordinario (R.N.O.);

c) determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio (rm);

d) determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e del rm.

a) determinazione del reddito lordo medio ordinario (R.L.O.)

Come già detto al paragrafo precedente il procedimento estimativo si articola su dati tecnici ed economici.

I primi sono evidenziati nella tabella di consistenza dell'immobile.

I valori afferenti alle c.d. "unità tipiche" sono stati accertati con diligenti indagini conoscitive con la cortese disponibilità di funzionari delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto di Caserta e si intendono "medi" riferiti alle superfici utili degli ambienti.



[QUOTAZIONI IMMOBILIARI](#) > [CAMPANIA](#) > [CASERTA \(CE\)](#) > [VALLE DI MADDALONI](#)

Valle Di Maddaloni (CE)

V.le Carlo Ili Di Borbone, 81020 Valle Di Maddaloni Ce, Italia



ZONA ZONA PRIVA DI APPREZZAMENTO

Posizione Zona

Tipologia Prevalente

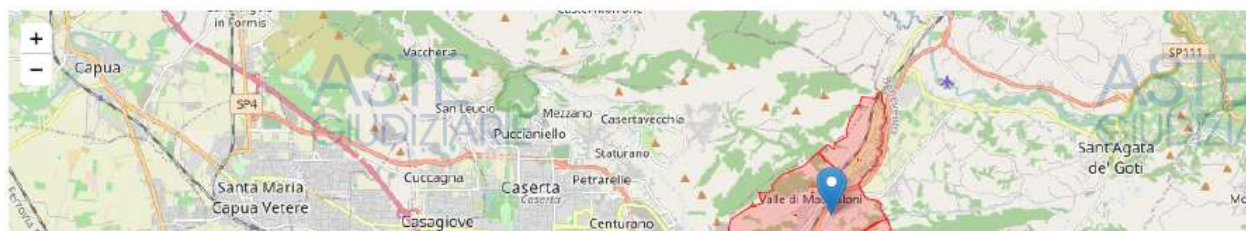
[Tutte le Statistiche di Zona ?](#)



Rurale / Non Urbanizz

Non Presente

[Passa a Borsino PRO](#)



Quotazioni Immobiliari di Zona



Quotazioni
Abitazioni & Ville



Quotazioni
Uffici & Negozi



Quotazioni
Box & Posti auto



Quotazioni
Locali & Capannoni

Quotazioni di **Vendita**

[Quotazioni di Affitto](#)



Uffici

Quotazioni di uffici e studi privati.



Valore minimo

Euro **1,83**

Valore medio

Euro **2,35**

Valore massimo

Euro **2,88**

Gli affitti delle agenzie immobiliari interpellate su riportate per immobili simili ubicati nella stessa zona e/o in zone limitrofe al bene *de quo* oscillano tra **300,00-400,00 €/mese**.

Tenendo in giusta considerazione quanto sopra esposto, è stato predisposto il calcolo per la valutazione del bene che di seguito viene evidenziato, con riferimento alle superfici precedentemente riportate:

Superficie complessiva ovvero lorda mq 79,00 a €/mq 3,0 x mese = € 237,00 x mese

- il canone annuo è pari a (€ 240,00 x 12) = € 2.880,00

Totale R.L.O. = € 2.880,00

Tale importo rappresenta il canone annuo lordo retribibile a data attuale dalla locazione dell'unità immobiliare, considerato corrisposto in data intermedia all'anno di riferimento, per cui non si ritiene di dover procedere ad alcun ragguaglio.

Per quanto sopra la redditività lorda annua risulta pari a circa il 6,0% del valore capitale determinato al precedente punto.

b) Determinazione delle quote detratte medie ordinarie sul R.L.O. e del reddito netto ordinario (R.N.O.)

Le spese annue “ordinariamente incidenti” sul reddito lordo retribibile dal capitale immobiliare possono essere suddivise in due distinti gruppi:

1) quote detratte varie (ad esclusione delle imposte)

- manutenzione, ammortamento, assicurazione;
- alee improduttive;
- amministrazione;

2) quote detratte per imposte dirette.

Per quanto riguarda le quote detratte varie, non essendo disponibili indagini aggiornate relative al mercato locale da cui desumere dati attendibili, si è ritenuto opportuno evincere le stesse

da una attenta analisi comparativa tra le entità medie percentuali indicate in pubblicazioni specializzate e le incidenze medie riferite a dati concreti in possesso delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto.

Sulla base delle indicazioni esposte e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-economiche e produttive dell'immobile, si è ritenuto equo assumere le quote detrattive di seguito riportate:

Quote detrattive varie

manutenzione immobile 1,0%

ammortamento immobile 1,5%

assicurazioni 0,5%

alee improduttive 1,0%

amministrazione 1,0%

totale detrazioni 5,0%

Per quanto concerne la determinazione delle quote detrattive per imposte dirette, è noto come le stesse costituiscano in generale un onere di notevole incidenza sul reddito lordo dei fabbricati.

Infatti, in base all'attuale regime fiscale, i fabbricati sono soggetti all'Imposta Municipale Unica (IMU) che è pari generalmente al 5-6% del reddito lordo.

Per quanto concerne l'IRPEF, occorre specificare che nel caso in esame, essendo il locatore una persona fisica si adotta cautelativamente una percentuale pari al 20%.

In sintesi, tenendo conto delle quote detrattive sopra determinate, si ottengono le seguenti incidenze complessive rispetto al reddito lordo:

- quote detrattive varie 5,0%

- quote detrattive per imposte 25,0%

totale detrazioni 30,0%

In termini assoluti per il compendio in esame si ottiene una entità complessiva delle spese detratte (D) pari a:

$$D = R.L.O. \times 30,0\% = € 2.880,00 \times 30,0\% = € 864,00$$

In base alle risultanze emerse l'importo del reddito netto ordinario è di immediata determinazione quale differenza tra il reddito lordo ordinario e le spese detratte complessive:

- Reddito lordo ordinario € 2.880,00

- Detrazioni complessive € 864,00

Reddito netto ordinario € 2.016,00

c) Determinazione del saggio di capitalizzazione (rm)

Considerato che il saggio di capitalizzazione non si presenta come un dato elementare di facile individuazione, si è resa necessaria una particolare analisi che, nonostante le approssimazioni quantitative degli elementi di riferimento, potesse portare ad una sufficiente attendibilità del saggio assunto.

E' da rilevare come il parametro ricercato, benché ancorato a specifiche osservazioni di "reale mercato", sia stato individuato soprattutto attraverso atti di sintesi logica che trovano il loro fondamento nella natura e nelle caratteristiche del bene e cioè in tutte quelle circostanze ordinariamente incidenti sul saggio medesimo.

Passando sul piano concreto, si precisa che i dati storici dei saggi di rendimento rilevati dal mercato indicano chiaramente un campo ordinario di variabilità compreso tra il 2,0 % ed il 6,0 % sul canone lordo; nel caso specifico per quanto fin qui relazionato, il saggio di reddito netto può essere compreso tra il 3,0 % ed il 4,0 %.

Confermano quanto sopra anche le entità delle fruttuosità riscontrate per immobili assunti a riferimento nel presente giudizio di stima.

Come indica la dottrina estimale, è possibile risalire dai valori medi esposti dal mercato a quelli specifici del “bene” in esame attraverso la determinazione e la equa ponderazione di tutte quelle circostanze “ascendenti” e “discendenti” che influenzano positivamente e negativamente il saggio.

Nella fattispecie si reputa significativo far rilevare che le caratteristiche della porzione immobiliare determinano per il bene in esame condizioni di favorevole apprezzamento per il mercato locale e di concorrenzialità sul mercato locativo.

Nella fattispecie si reputa significativo far rilevare che la struttura di cui fa parte il cespite per come è stata concepita e per la posizione che occupa rappresenta anche un elemento di presentazione del consorzio stesso.

Condizione sfavorevole è che, come su precisato, occorre provvedere al cambio di destinazione d’uso prima di fittarlo.

Un ulteriore elemento condizionante la determinazione estimale del saggio di rendimento immobiliare va ricercato nella attuale situazione economico-monetaria.

Il mercato immobiliare da alcuni anni sta attraversando un periodo di incertezza e staticità, influenzando negativamente sul saggio di redditività immobiliare.

Sulla scorta delle osservazioni sopra riportate e dando il giusto peso ad ogni elemento influente sul saggio, si può ritenere equo individuare il saggio medio di capitalizzazione nel valore del 3,5%.

d) Valore dell’immobile in base alla capitalizzazione dei redditi

Sulla base delle risultanze sopra ottenute ed in particolare del R.N.O. e del saggio di rendimento, è determinabile il valore capitale per mezzo della nota relazione formale della capitalizzazione:

$$V = R.N.O. / r = (R.L.O. - D) / r$$

$$V = € 2.016,00 / 3,5\% = € 2.016,00 / 0,035 = € 57.600,00$$

5. Sintesi valutativa

In sintesi le valutazioni precedentemente sviluppate hanno portato alle seguenti conclusioni:

- valore di mercato per confronto € 51.000,00
- valore di mercato per capitalizzazione dei redditi (a verifica) € 58.000,00

La differenza tra i valori ottenuti è assai modesta in considerazione dell'entità dei valori ed è ampiamente contenuta nei limiti di tolleranza di un giudizio estimativo.

Si sottolinea anzi come la pratica convergenza delle due risultanze costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca circa la validità della scelta dei criteri e dei procedimenti adottati.

6. Osservazioni conclusive

A chiusura del presente giudizio estimativo, vengono brevemente riassunti gli aspetti peculiari della metodologia adottata nel presente studio.

Come è stato ampiamente illustrato nel corso della stima, si è pervenuti alla determinazione del valore di mercato del complesso attraverso l'adozione di una metodologia articolata essenzialmente su due distinti procedimenti dei quali il secondo esclusivamente a verifica:

- valore di mercato in base al procedimento sintetico per “valori tipici”;
- valore di mercato in base alla capitalizzazione dei redditi.

Il più probabile valore venale è stato così determinato pari a **€ 51.000,00**.

Detto valore prescinde da qualsiasi peso o servitù non espressamente menzionato ed è riferito ai soli immobili, escludendo quindi i mobili, nonché tutti gli arredi e quant'altro non considerato pertinenziale dell'immobile.

Adegualiamenti e correzioni della stima

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistico e/o catastale:

Costi per la SCIA in sanatoria	€ 2.500,00
Valore in caso di regolarizzazione urbanistica	€ 48.500,00

Prezzo base d'asta

Il prezzo a base d'asta decurtato del 10% al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato e precisamente per le eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata, per la mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata e per le differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione è di € 43.650,00.

Prezzo base d'asta in c.t. € 44.000,00 – Offerta minima € 33.000,00

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Si precisa che trattasi di espropriazione della **piena ed intera proprietà**.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Lo scrivente, infine, acquisiva la visura camerale storica della società esecutata (cfr. ALL. 10).

Con quanto sopra l'esperto ritiene di aver svolto il mandato conferitogli e, ringraziando la S.V. per la fiducia accordatagli, rassegna la perizia restando a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario.

l'Esperto
dott. ing. Luigi de Lucia